

COMUNE DI ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia

L.R. 27/85. "Norme per il diritto allo studio"
Contributi per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili
Anno Scolastico 2018/2019.

Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento delle funzioni di _____.

Tra

Il Comune di Rombiolo - con sede in Rombiolo (VV) - Via Carlo Marx, 17 - Codice Fiscale e Partita IVA 00322590795, rappresentato dal LA Dott.ssa Patrizia Ruoppolo - nata a Vibo Valentia il 06.06.1967, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune sopra indicata, che interviene al presente atto nella sua qualità di Segretario Comunale - Responsabile dei servizi dell'Area Amministrativa - Demografica ed Informatica;

e

l' Sig. _____ nat. a _____ il
_____, residente in _____ (____), Via _____ C.F.:
_____, in possesso del Diploma di Laurea in _____
di seguito "esperto",

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo di questo Ente con n. 7091 del 07.11.2017 della Regione Calabria - Dipartimento Turismo, Beni Culturali Cultura e Istruzione - con oggetto L.R. 27/85 "Norme per Diritto allo Studio" - Contributi per il Servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili - anno scolastico 2017/2018, veniva comunicata a questo Comune l'assegnazione della somma di € 14.697,28 quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica-educativa per l'autonomia, nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, che dietro autorizzazione della Regione Calabria pervenuta in data 29.3.2018 - Prot. n. 2228 la suddetta somma può essere utilizzata nel corso dell'anno 2018/2019 a favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Rombiolo con disabilità;
- che con determinazione del Responsabile dei Servizi dell'Area Amministrativa N. 160 del 3.12.2018 è stato indetta una selezione per il reclutamento di 2 esperti logopedista, di 2 esperti psicomotricista e 1 assistente alla comunicazione, da destinare al Servizio di Assistenza Specialistico - Educativa per l'Autonomia e la Comunicazione nell'Istituto Comprensivo del Comune di Rombiolo per alunni diversamente abili, da utilizzare con contratto di prestazione d'opera occasionale di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile, per la durata del progetto coincidente con la durata dell'anno scolastico 2018/2019;
- che con determinazione del Responsabile dei servizi dell'Area Amministrativa N. 000 del 04.01.2019 veniva approvato il verbale redatto dalla commissione incaricata della valutazione delle istanze pervenute, dal quale si evince che il suddetto Sig. _____ è stato individuato a ricoprire l'incarico di Esperto addetto al servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2) Oggetto dell'attività

Il Comune di Rombiolo affida al Sig. _____, nato a _____ il _____, che accetta, l'incarico di esperto per l'attuazione del Servizio di Assistenza Specialistico - Educativa per l'Autonomia e la Comunicazione per alunni diversamente abili, da utilizzare con contratto di prestazione d'opera occasionale di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile, per la durata del progetto coincidente con la durata dell'anno scolastico 2018/2019, per complessive N. 195 ore, per il raggiungimento delle finalità ed obiettivi di cui all'art. 1 del citato avviso pubblico che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Art. 3) Natura del rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione ed altresì di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce esplicazione di attività di lavoro autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss. c.c..

L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.

Le parti riconoscono, inoltre, il carattere occasionale della prestazione, tale da escludere qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione.

Il presente contratto non dà alcun diritto all'assunzione presso il Comune di Rombiolo.

Art. 4) Esecuzione della prestazione

Il prestatore si impegna a realizzare personalmente la prestazione, senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti, impegnandosi a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, il Comune chiederà che il prestatore stesso si conformi entro congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno a proprio favore.

Art. 5) Durata dell'incarico

Il rapporto che si instaurerà con il Comune di Rombiolo avrà natura di collaborazione con prestazione d'opera occasionale a progetto. L'incarico avrà validità esclusivamente per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con sospensione nei periodi in cui è sospesa l'attività didattica, secondo un calendario appositamente predisposto dalla Scuola a seconda delle esigenze degli alunni coinvolti. Detto incarico non costituisce in alcun modo rapporto di subordinazione o di dipendenza con l'Ente e si risolve automaticamente alla scadenza del contratto di prestazione con la precisazione che il contratto medesimo non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Art. 6) Modalità e trattamento economico

Il compenso lordo è determinato in € 15,07 (Euro quindici e centesimi zerosette) all'ora per un impegno lavorativo complessivo di 195 e, sarà corrisposto previa presentazione di nota di compenso da parte dell'esperto incaricato, controfirmata per conferma dal dirigente scolastico e sarà assoggettato a ritenuta d'acconto per prestazione occasionale nelle misure di legge.

Alla chiusura delle attività, il professionista incaricato dovrà allegare relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

L'esperto selezionato, se non coperto da assicurazione, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 7) Risoluzione dell'accordo

Nei confronti dell' Esperto nominato che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegue, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o si verifichi l'inosservanza della prestazione professionale oggetto dell'incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'incarico sarà revocato, con provvedimento del Responsabile di area.

Art. 8) Privacy

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali raccolti per l'ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, che prevede l'obbligo di informativa, l'Ente fornisce ai candidati le seguenti informazioni:

- 1) i dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini dell'ammissione degli stessi alla medesima;
- 2) il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) gestione manuale ed informatizzata;
 - b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati personali determina la inammissibilità del candidato alla selezione;
 - c) i dati raccolti verranno trattenuti presso il Comune di Rombiolo.

Art. 9) Modifiche e/o integrazioni al contratto

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 10) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 11) Foro competente

In caso di controversie, foro competente sarà quello di Vibo Valentia.

Art. 12) Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, essendo un contratto non soggetto ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al T.U. 26.4.1986, n. 131, sull'imposta di registro.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Rombiolo, li _____

IL PRESTATORE D'OPERA

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI AREA**
Dott.ssa Patrizia Ruoppolo